



CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO



*“Sviluppo sostenibile
tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita”*

Regolamento

per la valutazione di compatibilità relativa

all’installazione di impianti fotovoltaici a terra

nel Parco del Ticino

Approvato con Deliberazione C.d.A. nr. 41 del 27.06.2011

Regolamento per la valutazione di compatibilità relativa all'installazione di impianti fotovoltaici a terra nel Parco del Ticino

Premessa

Il Parco del Ticino ha approvato, con delibera A.C. n. 26 del 29/11/2007, il Piano di Azione per l'energia sostenibile nel Parco del Ticino, allo scopo di favorire lo sviluppo concreto di iniziative di produzione energetica da fonti rinnovabili in particolare nei settori edilizio, industriale, agricolo e dei trasporti.

Lo Statuto del Parco del Ticino, all'art. 4 prevede tra gli altri i seguenti scopi del Consorzio:

- realizza e conserva il Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- tutela, conserva e recupera in via prioritaria l'ecosistema fluviale e le forme di vita in esso contenute, considerati come unità inscindibili costituite da acque, aria, suolo, vegetazione e fauna;
- tutela, conserva e recupera l'ambiente storico, archeologico e paesaggistico, la cultura e le tradizioni locali;
- promuove e garantisce prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio-economica delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente naturale.

Il Piano Territoriale di Coordinamento, sia del Parco Naturale che del Parco Regionale, all'art. 1.3 prevede che il Piano tuteli:

- a) la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti;
- b) le acque, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità;
- c) il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate;
- d) i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione;
- e) il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell'equilibrio biologico ed ambientale del territorio;
- f) l'agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l'attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento dei propri risultati economici, che svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la gestione e la conservazione del territorio del Parco del Ticino;
- g) le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche intese come documenti fondamentali per la caratterizzazione del territorio e del paesaggio;
- h) la qualità dell'aria;
- i) la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino;
- j) tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia.

Nel territorio del Parco del Ticino sono presenti aree facenti parte della Rete Natura 2000, in particolare 14 Siti di Importanza Comunitaria, istituiti ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 79/409, una Zona di Protezione Speciale istituita ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 92/43.

L'importanza del Ticino e della sua valle è stata riconosciuta a livello internazionale con l'inserimento nel 2002 nella Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera, nell'ambito del programma MAB (Man and Biosphere) dell'UNESCO.

Tutto il territorio del Parco del Ticino è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 lettera f) del D.lgs 42/2004, inoltre sono presenti diverse aree assoggettate a vincoli specifici ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

Questo titolo è riservato ad aree interessanti dal punto di vista ambientale, tutelate con modalità gestionali che coniugano la tutela ecologica con la tutela e lo sviluppo economico, culturale e sociale.

L'insieme delle aree naturali, forestali, agricole del territorio del Parco costituiscono inoltre un tassello fondamentale della Rete Ecologica Regionale che, nella descrizione dell'elemento primario "31 - Valle del Ticino", sottolinea che *"la presenza in questo territorio di elementi di elevato valore naturalistico e di una matrice agricola di rilevante valore paesaggistico costituiscono un valore assoluto a livello regionale. Esistono poche altre zone della pianura lombarda caratterizzate da queste condizioni"*.

Il territorio del Parco del Ticino ospita attività agricole di pregio, interessate da produzioni agricole di qualità.

Considerazioni preliminari

La maggior parte del territorio del Parco del Ticino è quindi composto da aree naturali, forestali ed agricole di grande pregio ambientale e paesaggistico, da tutelare con particolare attenzione.

Nel territorio del Parco del Ticino, che comprende l'intera superficie dei 47 Comuni consorziati, sono presenti anche aree destinate all'utilizzo residenziale e produttivo, in particolare concentrate nelle aree di Iniziativa Comunale, ed aree degradate o compromesse da attività antropiche.

La valutazione di compatibilità per l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra deve quindi tener conto delle peculiarità di un territorio quale quello considerato e svilupparsi secondo le seguenti linee di indirizzo:

- la compromissione delle aree naturali, delle aree forestali e dei suoli agricoli deve essere evitata, in particolare prevedendo che non ne venga modificata la destinazione d'uso;
- le attività agricole, seppur diversificate e multifunzionali, devono orientarsi verso criteri di compatibilità con l'ambiente naturale, attraverso il mantenimento di un sistema di coltivazioni ed allevamento tradizionali ed evitando un eccessivo consumo di suolo agricolo;
- tutti gli elementi di caratterizzazione del paesaggio non devono essere compromessi dagli interventi;
- tutti gli elementi di connettività ecologica devono essere mantenuti e, se possibile, potenziati.

Il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" definisce i criteri per l'individuazione da parte delle Regioni delle aree non idonee alla localizzazione di tali impianti.

Al momento Regione Lombardia non ha ancora provveduto alla definizione di tali aree, la cui individuazione dovrà comunque essere effettuata ai sensi dell'allegato 3 del citato Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, prevede tra l'altro:

f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle

normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte seconda del Dlgs 42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 dello stesso decreto legislativo;
- zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 394/1991 ed inserite nell'Elenco ufficiale delle Aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/Cee (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/Cee (Zone di protezione speciale);
- le Important Bird Areas (Iba);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/Cee e 92/43/Cee), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico (Pai) adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del Dl 180/1998 e s.m.i.;
- zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del Dlgs 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

- l'art. 18.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento;
- l'art. 20 della Legge Regionale n. 86/83;

si provvede a regolamentare nel modo seguente la compatibilità della localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra nel Parco del Ticino.

Art. 1

Gli impianti fotovoltaici a terra costituiscono una forma di produzione energetica da fonti alternative che può trovare adeguata collocazione in determinati contesti ambientali e paesaggistici, secondo i criteri specificati nel presente regolamento.

Art. 2

Nelle zone di Iniziativa Comunale Orientata la valutazione di compatibilità alla installazione di impianti fotovoltaici a terra è demandata ai Comuni competenti, nel rispetto delle norme vigenti ed a condizione che si attuino adeguati interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale e si provveda ad acquisire ogni forma di autorizzazione necessaria.

Art. 3

Al di fuori delle zone di Iniziativa Comunale Orientata, fatto salvo quanto specificato all'art. 5, la valutazione di compatibilità di impianti fotovoltaici a terra sarà effettuata dal Parco e potrà essere valutata solo per progetti finalizzati al recupero di aree degradate o compromesse da attività antropiche, con progetti finalizzati ad un recupero complessivo delle aree oggetto di intervento, sempre a condizione che si attuino adeguati interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale e si provveda ad acquisire ogni forma di autorizzazione necessaria.

L'installazione a terra di impianti fotovoltaici non potrà avvenire su aree agricole nello stato di fatto, secondo la definizione dell'art. 43 comma 2bis della L.R. 12/05.

La compatibilità sarà espressa dal Parco in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica ovvero, in caso la competenza al rilascio di tale autorizzazione sia provinciale, con parere da richiedere al Parco preventivamente all'avvio della richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Art. 4

Le zone A, B1 e B2, nonché tutte le altre aree naturali e forestali sono inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in particolare per la vulnerabilità delle aree sotto il profilo idrogeologico ed ecosistemico, nonché per le esigenze di tutela della biodiversità.

Art. 5

Per progetti presentati da aziende agricole nelle aree agricole ricadenti in Zona B3, C1, C2, G1, G2, la valutazione di compatibilità di impianti fotovoltaici a terra sarà effettuata dal Parco e potrà essere valutata solo per progetti presentati da imprese agricole (localizzati nel centro aziendale), purché finalizzati all'autoconsumo e dimensionati in modo documentabile, sempre a condizione che si attuino adeguati interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale.

I progetti dovranno in ogni caso dimostrare le motivazioni della impossibilità di installazione degli impianti sui tetti, collocazione ritenuta prioritaria ed auspicabile da parte delle aziende agricole nei limiti di potenza previsti dalle norme vigenti.

La compatibilità sarà espressa dal Parco in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica ovvero, in caso la competenza al rilascio di tale autorizzazione sia provinciale, con parere da richiedere al Parco preventivamente all'avvio della richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Art. 6

Nelle aree agricole ricadenti in Zona B3, C1, C2, G1, G2, la valutazione di compatibilità di impianti fotovoltaici a terra sarà effettuata dal Parco e potrà essere valutata anche per interventi previsti sul sedime di edifici da demolire e, pertanto, in aree già impermeabilizzate o comunque non più produttive sotto il profilo agricolo.

La compatibilità sarà espressa dal Parco in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica ovvero, in caso la competenza al rilascio di tale autorizzazione sia provinciale, con parere da richiedere al Parco preventivamente all'avvio della richiesta di autorizzazione paesaggistica.